



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 28 DEL 29/06/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012, SUCC. MODIF, LR 24/2003, SUCC. MODIF, DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. I) DA PARTE DEI COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO E VERGATO;

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di giugno Solita sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MONACO CARLO	S	1
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	POLI NICOLETTA	AG	
4	BRUNETTI MAURO	AG		13	SANTONI ALESSANDRO	S	2
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	STEFANINI MASSIMO	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	TANARI MARIA ELISABETTA	AG	
7	GNUDI MASSIMO	AG		16	VITALI GIORGIO	AG	
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	CAVALLINA DARIO	AG	
9	MARCHIONI RITA	AG		18	DI BELLA KATYA	S	0

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 8

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Fabbri Maurizio, Leoni Graziella, Monaco Carlo.

Illustra l'argomento il Presidente **Argentieri**.

Il Consigliere **Monaco**, esprime apprezzamento per l'intendimento di unificare il più possibile le funzioni ma si chiede perché gli altri Comuni non partecipino e quale differenza intercorre rispetto al modello di gestione associata precedente. Esprime preoccupazioni rispetto al rischio di allontanarsi dal modello di vigile di quartiere conosciuto sul territorio e sostituito da un modello di coordinamento centralizzato.

Il Consigliere **Boselli** si interroga sui criteri di riparto della spesa e delle sanzioni.

Il Presidente **Franchi** illustra la ratio che ha motivato la scelta e ne sottolinea l'opportunità rispetto al modello precedente.

Il Direttore Segretario fornisce i chiarimenti tecnici richiesti in ordine alla differenza tra conferimento di funzione e modello associativo convenzionale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- con legge regionale 21 dicembre 2012, nr. 21 *“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- con provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del dl nr. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione, individuandolo, per quanto qui rileva, con quello coincidente con il distretto socio-sanitario e della Nuova Comunità Montana dell'Appennino Bolognese;
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in Unione dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014;
- con decreto del del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 244 è stato approvato il piano successorio della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, con il quale è disposta la successione a titolo universale da parte della Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che subentra all'estinta Comunità montana;

Rilevato che:

- a partire dal D.L. n. 78 del 2010 (più volte modificato) il legislatore statale ha imposto (art. 14, comma 27) ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane (comma 28), l'obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali di cui al comma

27, ad esclusione della lettera l), ed ha demandato alla legge regionale l'individuazione dell'ambito ottimale per il loro svolgimento prevedendo altresì che *“nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”* (c. 30).

- la legge regionale attuativa sopra richiamata ha esteso a tutti i Comuni inclusi negli ambiti ottimali, compresi quelli con popolazione superiore alla soglia indicata dal legislatore statale, l'obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, ovvero i servizi informatici ed altre 3 funzioni scelte tra pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali, polizia locale, gestione del personale, tributi e sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP).
- il termine previsto dalla Legge regionale affinché i Comuni provvedessero all'adozione degli atti di conferimento delle funzioni all'Unione era originariamente il 31 marzo 2014;
- mentre per ottemperare agli obblighi gravanti sui piccoli Comuni previsti dalla legge statale i termini sono, da ultimo, fissati al 31 dicembre 2016 (d.l. 210/2015 convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2016, n. 21);

Richiamato l'art. 3 dello Statuto dell'Unione dell'Appennino Bolognese, ai sensi del quale:

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
- 2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

Vista la bozza di convenzione allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il conferimento delle funzioni del servizio di polizia locale all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, da parte dei comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, già titolari di una convenzione per la gestione associata dello stesso;

Considerato che:

- la convenzione è elaborata sulla base dello schema predisposto dal Servizio "Riordino Sviluppo Istituzionale e territoriale" della Regione Emilia-Romagna;
- la convenzione rimette al progetto-organizzativo funzionale l'organigramma, il funzionigramma, nonché la definizione degli aspetti organizzativi di dettaglio e la quantificazione delle relazioni economiche-finanziarie tra gli Enti, in funzione dei criteri di riparto della spesa in esso previsti;
- la convenzione ha durata di 5 anni, ai sensi della l.r. 21/2012;
- la convenzione disciplina specificatamente le modalità di recesso e di revoca del conferimento della funzione;
- il Servizio di Polizia Municipale era già gestito in forma associata tra i tre Comuni aderenti alla convenzione;

Dato atto che:

- la presente proposta è stato oggetto di informativa sindacale, di cui al verbale sottoscritto in sede di Unione dei Comuni, alla presenza delle O.O.S.S. territoriali e delle RSU;

- la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 12 Consiglieri	corrispondenti a:	n. 19 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 7	corrispondente a:	n. 14 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 5	corrispondenti a:	n. 5 quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 16


CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. 3 (Boselli, Di Bella, Monaco)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la convenzione per il conferimento delle funzioni di polizia locale all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO che:**
 - il Presidente pro-tempore, o chi lo sostituisce per legge o per delega, interverrà nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
 - l'ambito funzionale del conferimento ed i profili organizzativi gestionali di dettaglio (ivi compreso organigramma e funzionigramma) saranno meglio specificati nel progetto organizzativo-funzionale del servizio oggetto di approvazione da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni conferenti;

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** (art.7 comma 3 lr 21/2012, succ. modif, lr 24/2003, succ. modif, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato.

Rep. n. ____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni, con la presente convenzione, tra i signori:

Il Comune di **Castel d'Aiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Salvatore Argentieri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel D'Aiano, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. ;

Il Comune di **Marzabotto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marzabotto autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

Il Comune di **Vergato** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Massimo Gnudi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vergato autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. del

Premesso che:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, *"Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione"*;
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, appartenenti all'Unione, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per la brevità chiamata Unione, delle funzioni di **Polizia municipale** (art.14 lr 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), **con istituzione del Servizio intercomunale di Polizia municipale dell'Unione**, ai sensi della lr 23/2004 così come integrata e modificata dalla Lr 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2 A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. La gestione associata del Servizio intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante sul territorio dei Comuni firmatari la Convenzione delle forze del Servizio per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la -protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la Ln.65/1986 e la Lr.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione come sopra individuato.

5. Il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di P.M. dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, e dal personale successivamente assunto.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Servizio e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione del Servizio in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

4. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della Lr.21/2012 e degli artt. 21 e 27 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

5. Gli organi di governo dei Comuni conferenti mantengono la competenza di natura politica, a parte quelle eventualmente delegate agli organi di governo dell'Unione che dispongono in ogni caso di poteri generali di indirizzo e di controllo sull'esercizio dei servizi conferiti.

6. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione,

salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

9. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla lr 24/2003 e nel

quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Servizio intercomunale vengono annualmente determinate nell’ambito del progetto organizzativo annuale del servizio. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività, vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, sono accertati e incassati dall’Unione che provvede alla destinazione per le finalità dell’art. 208 cds e, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall’Unione per la gestione di tale attività, vengono trasferiti ai Comuni in proporzione *alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente*. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, in relazione ai proventi conseguenti ai sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni. La Giunta dell’Unione può definire criteri diversi nei preventivi annuali di gestione.

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell’Unione sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo.

4. Le spese per l’utilizzo del personale del Servizio Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all’Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

6. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il

funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

7. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e calcolata in modo percentuale. Tale criterio non si applica per i proventi ed i costi derivanti dall'utilizzazione di sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, i quali saranno imputati, unitamente al costo del personale addetto alla gestione amministrativa delle pratiche connesse a tale sistema di rilevazione automatica nella misura definita dal Comandante nell'ambito del proprio autonomo potere organizzativo, rispettivamente a favore ed a carico del Comune nel quale sono installati. Il criterio demografico non trova applicazione per il Comune di Castel d'Aiano, il quale, in deroga a quanto stabilito, parteciperà alle spese mettendo a disposizione una somma omnicomprensiva, definita in relazione alla spesa storica sostenuta per il servizio, quantificata nel progetto organizzativo-funzionale del servizio. Tali criteri saranno oggetto di verifica e potranno essere integrati in sede di approvazione del progetto annuale del servizio da parte della Giunta dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

8. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

9. La gestione finanziaria del Servizio intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

10. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

11. Il bilancio del Servizio intercomunale è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

12. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno

comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

13. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese".
2. La struttura è organizzata nell'Ufficio Operativo Centrale ed Uffici territoriali. In relazione all'ambito territoriale può essere previsto un Presidio Territoriale dotato di autonomia funzionale.
3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche ed informatiche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione. Sono fatti salvi diversi accordi adottati nel progetto organizzativo annuale del servizio.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Servizio conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Servizio durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Servizio prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 - ARMAMENTO

1. Il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Servizio che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Servizio con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato delegano mediante la presente convenzione l'Unione all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere è coordinata dal Servizio Associato Informatico e i costi sono imputati annualmente ai Comuni.

5. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

6. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2015 ed ha durata di anni 5.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale.

ART. 10 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO UNICO

1. Ai sensi dello Statuto dell'Unione, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Servizio è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Servizio nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione (o un Sindaco da lui delegato tra quelli dei Comuni conferenti nel caso non ci sia identità) è l'autorità alla quale il Comandante del Servizio Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Comuni una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Servizio.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Servizio è così articolato:

Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione per i Comuni aderenti al servizio, fatti salvi i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

7. Il Comandante, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;

8. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

ART. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto nel primo periodo del presente comma, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune

Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

**ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI
(EVENTUALE)**

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale e relativo armamento, si applica, in quanto compatibile il regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale del Comune di Marzabotto.

2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di gestione in forma associata del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 28/2016**

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012, SUCC. MODIF, LR 24/2003, SUCC. MODIF, DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. I) DA PARTE DEI COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO E VERGATO;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.